

A.S. 926
***Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026***

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI PREDISPOSTI DAL
FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE**

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 1

Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni

1. Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

“34-bis. Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 2) decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: *“In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.”*.

Relazione illustrativa

La proposta intende reintrodurre la soglia reddituale di accesso differenziata per coloro che sono in locazione a 9.360 euro e comporta un costo annuale aggiuntivo assai contenuto, pari a 150 milioni, a fronte di un aumento della platea degli aventi diritto non trascurabile (145 mila nuclei). Per approfondimenti si veda [Dal Reddito di cittadinanza alla legge 85/2023: Il position paper dell'Alleanza contro la povertà](#)

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 2

Diminuzione del vincolo di residenza degli stranieri

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

“34-bis. Diminuzione del vincolo di residenza degli stranieri

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2) decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, la parola “cinque” è sostituita con la seguente: “due”.

Relazione illustrativa

La proposta diminuisce il vincolo di residenza degli stranieri da cinque a due anni.

Tale riduzione, da una prima simulazione, potrebbe portare a un incremento di 15.000 famiglie beneficiarie, a fronte di un costo piuttosto contenuto pari a meno di 120 milioni annui.

Per approfondimenti si veda [Dal Reddito di cittadinanza alla legge 85/2023: Il position paper dell'Alleanza contro la povertà](#)

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 3
Riduzione della scala di equivalenza

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

“34-bis. Riduzione della scala di equivalenza

1. All'articolo 2, comma 4 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: *“c bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;”*

Relazione illustrativa

La proposta prevede che ogni soggetto maggiorenne senza carichi di cura, attualmente escluso, abbia un peso pari allo 0,25 e che contestualmente il tetto massimo della scala di equivalenza possa eventualmente essere innalzato. Si avrebbe così un aumento della platea dei percettori di 64 mila famiglie e un aumento dell'importo medio della prestazione di 300 euro annui.

Il costo annuo ammonta a circa 620 milioni.

Per approfondimenti si veda [Dal Reddito di cittadinanza alla legge 85/2023: Il position paper dell'Alleanza contro la povertà](#)

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 4

Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

“34-bis. Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto

1. Dopo l'articolo 2 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

“1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'art 2 Comma 2, Lettera b) della presente norma, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'art 3 comma 1 della presente norma, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.”

Relazione illustrativa

Per evitare che il valore dell'Assegno d'inclusione venga in futuro progressivamente eroso dalla crescita dei prezzi, la proposta mira a far sì che almeno le due componenti dell'importo del beneficio (la soglia reddituale di riferimento e il sostegno per l'affitto) vengano annualmente indicizzate sulla base dell'inflazione registrata a fine anno a partire dal gennaio 2025, per un costo pari a 190 milioni nel primo anno e a 140 milioni in ogni anno successivo.

Per approfondimenti si veda [Dal Reddito di cittadinanza alla legge 85/2023: Il position paper dell'Alleanza contro la povertà](#)

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 5
Ridefinizione dell'offerta congrua

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

“34-bis. Ridefinizione dell'offerta congrua

1. All'articolo 9, comma 1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) il luogo di lavoro non disti oltre 50Km (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi 12 mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80Km (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto”

di cosanguinea

Eliminare la lettera d)

Relazione illustrativa

In merito all'offerta congrua di cui all'art. 9 d.l. n. 48/2023, la proposta intende vincolare la condizione di “occupabilità” all'analisi multidisciplinare dei bisogni e delle competenze da effettuare *ex-ante* e propone che l'offerta congrua sia definita analogamente a quella prevista per percettori di Naspi.

Per approfondimenti si veda [Dal Reddito di cittadinanza alla legge 85/2023: Il position paper dell'Alleanza contro la povertà](#)

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 6

Innalzamento limiti di reddito e misure economiche per invalidita' civile, cecita' e sordita' civile

Dopo l'articolo 40 inserire:

“40 bis. Innalzamento limiti di reddito e misure economiche per invalidita' civile, cecita' e sordita' civile

All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, il secondo periodo è sostituito con il seguente «*Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.*».

Relazione illustrativa

Per accedere a tutta una serie di benefici fiscali (esenzione bollo auto, ecc.) sono considerati familiari a carico quei componenti della famiglia che non superano il reddito annuale pari a soli Euro 2.840,51, laddove nel 1987, all'emanazione del Tuir, si considerava un limite di 3 milioni di euro (euro 1.549,37). Con la legge di bilancio per l'anno 2018 (art. 1 c. 253, legge 205/2017) si è portato il limite di reddito annuale a 4.000 euro solo per i figli con età superiore a 24 anni, in ragione delle diverse e più ampie esigenze.

Anche i figli con disabilità senza limiti di età hanno esigenze di gran lunga superiore rispetto ad altri pari età e quindi occorre ampliare tale deroga anche per i figli con disabilità. Tra l'altro, occorre portare tale limite a 6.000 euro, stante l'impossibilità di considerare che con meno di 240 euro (o 330 euro) al mese una persona non sia a carico di un'altra, visto anche l'aumento del costo della vita degli ultimi 35 anni.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 7

Persone disabili e accesso al lavoro

Dopo l'articolo 40 inserire:

“40 bis. Persone disabili e accesso al lavoro

All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, sostituire le parole «*del 30 per cento*» con le seguenti «*del 50 per cento*».

Relazione illustrativa

Con tale emendamento si innalza il limite dell'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro per attività minimali delle persone con disabilità fruitrici, in quanto fiscalmente a carico del *de cuius* ed inabili, di pensione ai superstiti. Ciò per permettere a tali persone di svolgere attività simil lavorative anche presso cooperative sociali fino a 25 ore settimanali.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 8
Servizio Civile Universale

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

“39-bis. Servizio civile universale

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.”.

Relazione illustrativa

Nel triennio 2021-2023 l'apporto dei fondi PNRR al Servizio Civile Universale (SCU), sommati alle risorse nazionali, ha significato una dotazione di oltre 350 milioni di euro annui che ha determinato, sommando i residui non spesi degli anni precedenti, questa progressione:

- Bando 2020 (attività nel 2021): 55.793 giovani da inserire;
- Bando 2021 (attività nel 2022): 55.198 giovani da inserire;
- Bando 2022 (attività nel 2023): 71.550 giovani da inserire.

Nella rinegoziazione in corso del PNRR, il Governo ha chiesto di prolungare per un anno il tempo necessario a raggiungere il *target* numerico di giovani coinvolti nel SCU, senza formalizzare però la richiesta di un finanziamento ulteriore per il 2024.

Ad oggi, il Fondo nazionale del SCU (inserito nella missione 30, Giovani e Sport, Incentivazione e sostegno alla gioventù 30.2) consta unicamente di fondi statali per 150.581.036 euro nel 2024 e nel 2025, salvo i tagli in sede di *spending review*.

Nel 2023 sono state peraltro attivate misure e sono entrate in vigore norme che hanno generato maggiori costi ordinari: una riguarda l'aumento dell'assegno mensile da maggio 2023 degli operatori volontari (adesso pari a 507,9 euro) e l'altra attiene all'aumento dei costi per sostenere la misura del tutoraggio, della certificazione delle competenze e del servizio dei giovani con minori opportunità.

Ciò detto, per raggiungere l'obiettivo di un contingente nazionale di 60.000 posizioni (forti dei risultati del bando 2022) e di un contingente estero di 1.500 posizioni occorre incrementare il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'art. 19 l. n. 230/1998, di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 9
Contributo adozioni internazionali

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

“Art. 39-bis. Contributo adozione minori stranieri

- 1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul “Fondo per le adozioni internazionali” istituito dall’articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.*
- 2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*
- 3. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.”.*

Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame prevede l'erogazione di un contributo da destinare a ogni famiglia che conclude l'adozione di minori stranieri ai sensi della l. n. 184/1983 nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato. Tale contributo è previsto a valere sul “Fondo per le adozioni internazionali” istituito dall’art. 1, comma 411 l. n. 208/2015 di cui è prevista l’autorizzazione di spesa annuale di 25 milioni di euro per i prossimi tre anni.

In generale, la manovra di bilancio per il 2024 sostanzia un’importante occasione per attuare iniziative di razionalizzazione della spesa anche con riferimento al tema delle adozioni internazionali. Al riguardo, deve rammentarsi che nella cooperazione allo sviluppo l’abbandono minorile sostanzia oggi una vera e propria emergenza umanitaria: difatti si stimano nel mondo 200 milioni di bambini, bambine, ragazzi fuori dalla famiglia. A questo fine, risulta quanto mai opportuna l’introduzione di misure, come la presente, atte a sostenere l’adozione internazionale.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 10

Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo

Dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

“68-bis. Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo

1. All'articolo 30 legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025».”.

Relazione illustrativa

Secondo alcuni dati del 2021, le ONG risultano essere state attive in moltissimi Paesi, attivando 3238 progetti diretti, 1658 realizzati attraverso *partner* locali, ricorrendo a 1,3 miliardi di euro (di cui circa il 40% da fonti private), con oltre 63 milioni di persone beneficiarie dirette. Sono, queste, iniziative che vanno sostenute e incrementate in quanto rivolte alla realizzazione di piani e progetti che consentono lo sviluppo di migliori condizioni di vita in diversi Paesi.

L'art. 1, comma 381, lett. a) l. n. 234/2022 ha sancito l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18, comma 2, lett. c) l. n. 125/2014, secondo incrementi progressivi pari a 99 milioni di euro nel 2022, 199 milioni di euro nel 2023, 249 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, al fine di rispettare gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale, la proposta in esame intende tracciare in modo più stringente il percorso di impegni progressivi che mira ad aumentare la componente bilaterale dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano e a supportare la crescita complessiva dell'APS nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo di destinarvi lo 0.7% del Reddito Nazionale Lordo entro il 2030, modificando in senso rafforzativo le disposizioni all'art 30 l. n. 125/2014.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 11

Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

“Art. 64-bis. Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.”.

Relazione illustrativa

Le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del Terzo settore comportandone una grave crisi economica.

La situazione si è ulteriormente aggravata nel corso del 2022 a seguito delle tante crisi che sta attraversando il Paese (crisi energetica, altra inflazione, rischio di recessione, etc.)

Alcune misure sono state messe in atto senza dare, però, adeguato sostegno ai tanti Ets in difficoltà (oltre 100.000 enti).

La proposta intende quindi sostenere tali realtà, spesso piccole o piccolissime, sparse anche nelle aree interne più desolate, ma che rappresentano un presidio di partecipazione attiva e tenuta sociale, purtroppo gravate da costi fissi difficilmente comprimibili.

Nello specifico, la proposta intende incrementare di 100 milioni di euro il Fondo di cui all'art. 72 d.lgs. n. 117/2017, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'art. 41 d.lgs. n. 117/2017 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 12

Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

“Art. 55-bis. Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole *“fino al 30 giugno 2022”* sono eliminate;

b) le parole *“fino a un importo di euro 100 milioni”* sono sostituite dalle seguenti *“fino a un importo di euro 150 milioni”*.

Relazione illustrativa

Durante l'emergenza Covid-19 era stato previsto un ampliamento della garanzia PMI anche agli enti del Terzo settore non commerciali (d.l. n. 104/2020).

Poter accedere al credito avvalendosi degli strumenti che ne facilitano l'accesso è una esigenza degli Ets non solo per i periodi emergenziali, ma strutturale. Il Terzo settore è difatti una componente fondamentale per il Paese, anche dal punto di vista economico: occorre svilupparne il potenziale, lavorando con gli investitori responsabili e mettendo in campo strumenti finanziari che ne valorizzino le caratteristiche.

L'estensione del fondo di garanzia agli Ets è una misura particolarmente importante per favorire investimenti nel campo dell'economia sociale e migliorare la vita di associazioni, organizzazioni di volontariato e imprese sociali che, con questa misura, potranno accedere più facilmente a finanziamenti e prestiti.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 13

Rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

“Art. 64-bis Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5 dopo le parole «*ai sensi del comma 11*» sono aggiunte le seguenti: «*anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9*»;

2) al comma 6 il primo periodo è sostituito dal seguente: «*A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.*»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025*»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «*con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*» sono sostituite dalle seguenti: «*con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS*»;

Relazione illustrativa

La proposta emendativa modifica alcune disposizioni del d.lgs. n. 117/2017, intervenendo, in particolare, sull'art. 62 (in materia di finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato-CSV attraverso il FUN), sull'art. 65 (sulla composizione degli Organismi territoriali di controllo-OTC). Tale iniziativa si rende necessaria per assicurare le risorse sufficienti per continuare le attività dei CSV a fronte della riduzione degli utili delle FOB data l'attuale crisi finanziaria.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 14

Rafforzamento delle funzioni di coordinamento e di rappresentanza degli enti del Terzo settore

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

“Art. 64-bis Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: *“3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”.*

Relazione illustrativa

Al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, la proposta prevede la concessione, a decorrere dall'anno 2024 e con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, e di un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti.

Tale iniziativa si rende necessaria per consentire agli enti di rappresentanza del Terzo settore a livello nazionale e regionale di poter svolgere le attività e assolvere agli obblighi derivati dalla nuova normativa, in assenza di altre fonti di finanziamento. In tal modo si intende assicurare una compartecipazione pubblica ai costi che l'associazione così individuata sostiene nell'esercizio dei compiti di rappresentanza, coordinamento, assistenza tecnica e promozione dei propri associati, in quanto gli enti del Terzo settore sono portatori dell'interesse generale ex art. 5 d.lgs. n. 117/2017.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 15

Introduzione del regime di deducibilità IRAP del costo del lavoro per gli enti non commerciali

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis Deducibilità dell'IRAP per gli Ets

1. *al comma 1 dell'articolo 10 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nel secondo periodo dopo le parole*

“Sono escluse dalla base imponibile” aggiungere “le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e”.

In alternativa

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis Deducibilità dell'IRAP per gli Ets

1. *Al comma 4-octies dell'articolo 11 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito:*

“Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. “

Relazione illustrativa

È noto che gli enti non commerciali godono di un trattamento più sfavorevole rispetto a quello delle imprese in materia di IRAP.

Infatti, mentre per queste ultime l'art. 11 d.lgs. n. 446/97 prevede che è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, non sussiste analoga previsione per gli enti non commerciali che non esercitano attività commerciale.

Gli enti non commerciali, relativamente all'attività istituzionale esercitata, scontano l'IRAP ai sensi dell'art. 10 del decreto citato, per il quale la base imponibile “è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [...] e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa [...] , nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”.

La proposta emendativa, di modifica dell'art. 10 d.lgs. n. 446/1997, intende quindi ridurre siffatto sfavore per gli enti non commerciali.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**EMENDAMENTO n. 16
Modifiche al d.p.r. n. 633/1972**

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11-bis Modifiche al d.p.r. n. 633/1972

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 10:
1. al numero 19), le parole *“di natura non commerciale”* sono sostituite dalle seguenti: *“o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti”*;
 2. al numero 20), le parole *“di natura non commerciale”* sono soppresse;
 3. il numero 21) è sostituito dal seguente: *“21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;”*;
 4. il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: *“27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;”*;
- b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: *“e da imprese sociali”*.

Relazione illustrativa

Le proposte rispondono nel complesso alle seguenti esigenze: quelle di semplificare e rimuovere le incertezze interpretative e applicative che negli anni si sono stratificate e che hanno complicato oltremodo le erogazioni dei servizi di welfare (i); quella di rimuovere anzitutto gli ostacoli e le complicazioni non giustificati dalla direttiva UE in materia di IVA (ii); quella di rivedere lessico e fraseologia delle descrizioni al fine di sintonizzare le fattispecie tributarie con la realtà del welfare e del privato sociale e le sue tendenze evolutive (iii).

Nel dettaglio, ai nn. 19), 20) e 27-ter), la lettera delle disposizioni specifica che rientrano nell'ambito applicativo le sole prestazioni rese da *“enti del terzo settore aventi natura non commerciale”*. La modifica risale alla riforma del Terzo settore del 2016-2017, segnatamente all'art. 89, c. 7, lett. b), Codice del terzo settore, che ha sostituito l'acronimo ONLUS.

Ebbene, la sostituzione dell'acronimo Onlus con una dizione che fa esclusivo riferimento agli "enti non commerciali del Terzo settore" determina l'estromissione dall'ambito applicativo di tutti gli ETS imprese. La modifica, tuttavia, non trova una giustificazione, né nei principi della legge delega (in cui sono rinvenibili disposizioni che al contrario imponevano la preservazione dei regimi), né nelle direttive europee. A tal proposito l'art. 132, Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, nel consentire l'esenzione per una serie di prestazioni assistenziali, sociali ed educative, utilizza la locuzione "organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale". Tale formulazione, oltre a riconoscere un'ampia discrezionalità allo Stato membro nella determinazione delle caratteristiche e degli scopi di tali enti, esclude una discriminazione ancorata alla natura imprenditoriale e/o commerciale del soggetto. In ogni caso autorizza gli Stati membri a sussumere entro le fattispecie di esenzione anche gli organismi aventi ad un tempo *carattere sociale e natura imprenditoriale e/o commerciale*.

Si propone pertanto sia di eliminare le parole "non commerciali", con riferimento agli enti del terzo settore, ai nn. 19), 20) e 27-ter), del dpr 633/1972; sia di inserire tra i soggetti aventi carattere sociale gli *enti del libro I del codice civile e gli enti religiosi civilmente riconosciuti*.

Quanto invece alle altre modifiche proposte ai nn. 21 (con riferimento alle prestazioni) e al n. 27-ter (con riguardo ai destinatari), esse mirano a dirimere una volta per tutte una serie di questioni interpretative accumulate negli anni e rimaste insolte, causate dal mancato aggiornamento delle disposizioni tributarie con l'evoluzione dei sistemi di welfare.

L'ulteriore proposta di modifica della Tabella A-Parte II-bis mira ad estendere a tutte le imprese sociali il regime di aliquota IVA ridotta al 5% per le *prestazioni sociali* (sanitarie; di ricovero e cura; educative; proprie di asili, colonie, case di riposo, ostelli; socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale) rese a *determinati soggetti svantaggiati* (anziani ed inabili adulti; tossicodipendenti e malati di AIDS; handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo; persone detenute; donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo).

Ad oggi tale regime è riservato alle cooperative sociali. La proposta allargherebbe la platea delle organizzazioni soggette all'IVA, incentivando la componente imprenditoriale dell'economia sociale. Ad oggi, i soggetti diversi dalle cooperative sociali che realizzano le operazioni di cui all'art. 10, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter), dell'art. 10, c. 1, DPR 633/1972, integrano un'ipotesi di esenzione. Ma il regime di esenzione aggrava il costo dell'IVA sugli acquisti di tali organizzazioni, come ebbe modo di evidenziare un celebre studio della Commissione UE posto ufficialmente in consultazione. Se le cooperative e le imprese sociali non possono detrarre l'imposta assolta "a monte", su di esse l'imposta sugli acquisiti grava integralmente, alla stregua di un costo puro. In altre parole, più queste organizzazioni investono nel welfare con risorse proprie più grava economicamente su di loro il costo sugli acquisti.

L'IVA al 5% per tutte le imprese sociali (esclusi quindi gli enti del libro I del codice e gli enti del terzo settore che non abbiano acquisito lo status di impresa sociale), invece, permetterebbe di salvaguardare due esigenze allo stesso tempo: da una parte, quelle degli utenti e dei destinatari di questi servizi (ossia anziani non autosufficienti, adulti in grave stato di disagio, disabili psicofisici, minori etc.) ad avere una aliquota la più bassa possibile (i); dall'altra, permettere di detrarre l'IVA sugli acquisti e, quindi, di far crescere la componente tipicamente imprenditoriale tenendo conto delle caratteristiche commerciali della cooperazione e dell'imprenditoria sociale (che investendo nel settore del welfare con risorse proprie hanno interesse a poter scaricare l'IVA). Peraltro l'IVA al 5% troverebbe applicazione non con riferimento a tutte le prestazioni (ma solo quelle sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. 18, 19, 20, 21, 27-ter dell'art. 10 del decreto IVA) e non con riferimento a tutti i possibili beneficiari delle prestazioni (ma solo nei confronti dei soggetti tassativamente elencati al n. 27-ter del citato art. 10). Di conseguenza, gli enti diversi dalle imprese sociali che erogano quelle medesime prestazioni conserverebbero il regime di esenzione (più congeniale alla loro natura non imprenditoriale).

Si tratta quindi della mera estensione della misura di incentivazione già prevista per la cooperazione sociale, introdotta più di trent'anni fa da un legislatore indubbiamente lungimirante per la promozione di un sistema fiscale quanto più congeniale alle peculiari caratteristiche di questo tipo di organizzazioni. Anche (ma non solo) grazie a questo peculiare trattamento IVA delle

prestazioni sociali a soggetti svantaggiati, la cooperazione sociale italiana è divenuta negli anni il modello di impresa sociale più diffuso e studiato a livello europeo.

La proposta ha una serie di risvolti coerenti con gli obiettivi dichiarati delle politiche comunitarie dalla Commissione e dal Parlamento europeo e consente di rafforzare l'imprenditoria sociale e di promuovere tutte (e non solo alcune) imprese dell'economia sociale, rendendole sì volano di crescita, sviluppo, occupazione e coesione sociale.

In conclusione, per cogliere quest'opportunità e contestualmente ridare al regime tributario delle prestazioni sociali un disegno coerente anche sotto il profilo sistematico, proponiamo di estendere a tutte le imprese sociali il regime IVA agevolato al 5% di cui al n.1) della Parte II-bis allegata al dPR 633/1972.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 17

**Ripristino del regime del fuori campo IVA
per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci**

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11-bis Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci

1. All'articolo 4, comma 4 decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «*alle quali danno diritto.*» sono sostituite dalle seguenti «*, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.*».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5 decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«*4-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.*».

3. All'articolo 5, comma 15-quater decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, alla lettera b), numero 1), le parole «*di promozione sociale*» sono soppresse e il numero 4) dalle parole «*la somministrazione di alimenti e bevande*» fino alle parole «*effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività*» è soppresso.

4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.*”.

Relazione illustrativa

La proposta prevede il ripristino della vigente normativa IVA per le attività mutuali condotte dalle associazioni di promozione sociale di Terzo settore, ivi incluse le attività della mensa sociale svolte verso gli associati in modalità complementari alle attività istituzionali e secondo le forme stringenti previste dalla normativa (cfr. art. 85 d.lgs. n. 117/2017), volte ad assicurarne l'inevitabilità a recare effetti distorsivi sul mercato degli operatori IVA.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 18

Incremento dello stanziamento per 5x1000

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

“Art. 39-bis Incremento stanziamento 5x1000

1. All'articolo art. 1, comma 154 il quinto periodo legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: *“Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.”*.

Relazione illustrativa

Le scelte dei contribuenti in materia di destinazione del 5x1000 (529.302.658,01 euro) hanno portato a superare lo stanziamento previsto (525 milioni di euro) per questo importante strumento volto a sostenere, tra gli altri, la ricerca scientifica, la ricerca medica e le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, causando una decurtazione delle risorse effettivamente distribuite.

La proposta intende incrementare in modo adeguato lo stanziamento (550 milioni di euro) così da evitare futuri possibili decurtazioni, in modo che la destinazione dei contribuenti risulti effettivamente corrispondente alla propria volontà.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 19

Proroga di accesso al 5x1000 per le Onlus

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

“Art. 39-bis Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».”.

Relazione illustrativa

In considerazione del fatto che le Onlus vedono prorogata la loro esistenza fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del titolo X d.lgs. n. 117/2017 (dunque presumibilmente fino al 31 marzo 2025), si propone la proroga della possibilità di accedere al cinque per mille anche nell'anno 2024, sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 d.l. n. 228/2021, che introduceva analoga previsione per l'anno 2022, poi già prorogata per il 2023. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 20

Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

“Art. 39-bis Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.”.

Relazione illustrativa

Le ODV e le APS che erano coinvolte nel processo di migrazione al RUNTS senza vedere ancora approvata la loro iscrizione al 31.12.2022 (per ritardo delle verifiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni) sono state escluse dalla possibilità di vedersi ripartito il 5x1000 del 2022.

La proposta intende sanare retroattivamente tale situazione restituendo a tali enti esclusi dalla ripartizione dell'annualità 2022 del 5x1000 le risorse derivanti dalle scelte in loro favore e dal riparto proporzionale delle scelte generiche di devoluzione dei redditi alla misura senza indicazione di uno specifico ente.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 21

Reintroduzione del 2x1000 per gli enti culturali

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

“Art. 64-bis. 2x1000 per le associazioni culturali

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.”.

Relazione illustrativa

Si tratta di una misura già sperimentata con successo negli anni passati ma che ha visto la sua interruzione dal 2021.

Si propone di reintrodurla in via permanente, dal momento che i beneficiari per l'anno 2021 sono stati 3.000 enti: ciò a chiara dimostrazione dell'interesse rivolto verso tale strumento sia da parte dei contribuenti che da parte dei soggetti beneficiari.

A.S. 926

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

EMENDAMENTO n. 22

Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni, enti di diritto privato e ets

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34-bis Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato

1. All'articolo 2-bis, comma 3 decreto legislativo 2013, n. 33 le parole *“e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica,”* sono eliminate.

2. All'articolo 1, comma 125 legge 4 agosto 2017, n. 124 è aggiunto in fine il seguente periodo: *“Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”*

Relazione illustrativa

L'art. 2-bis, comma 3 d.lgs. n. 33/2013 estende una serie di obblighi previsti dal decreto per le pubbliche amministrazioni anche alle “associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.” Si propone di eliminare tale estensione soggettiva dell'ambito di applicazione del decreto, soprattutto quando le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato svolgono semplicemente attività di erogazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, visto che sono già soggette (per le remunerazioni dei servizi resi) agli adempimenti previsti ex art. 125 l. n. 125/2017 anche quando hanno bilanci inferiori a 500.000 euro per contributi, sussidi e remunerazioni superiori a complessivi 10.000 euro annui.

La seconda parte della proposta intende modificare l'art. 1, comma 125 l. n. 124/2017 escludendo gli enti del Terzo settore dall'applicabilità degli obblighi di pubblicazione dei contributi pubblici ivi previsti, in quanto già soggetti ai diversi controlli previsti dai d.lgs nn. 117 e 112/2017, in particolare sono sottoposti alla vigilanza ministeriale nonché agli obblighi di trasparenza legati al deposito del bilancio al RUNTS.

Ratio della proposta è anche addivenire a una maggiore semplificazione degli adempimenti in capo agli enti del Terzo settore

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.